

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.12.2014

La Nuova Procedura Civile, 6, 2014

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Esclusa la mediazione obbligatoria nei giudizi davanti al Giudice di Pace**

*Va esclusa, per i giudizi davanti al giudice di pace, la sussistenza del tentativo obbligatorio di mediazione.*

**Giudice di Pace di Civitanove Marche, ordinanza del 24.1.2014**



GIUDICE DI PACE  
CIVITANOVA MARCHE

N° 125/14 clon.

Verbale di prima udienza nella causa civile iscritta al N. 66/14 R.G. e promossa  
con citazione notificata in data \_\_\_\_\_

DA

...omissis...

Designato ed assistito dal sottoscritto Cancelliere, si chiama la causa suddetta.

È presente per il convenuto l'avo. GRIFI GIORGIO  
in sostituzione dell'avo. Strappa ed il dott. NICOLA CRIVELLO  
della studio Strappa. Per l'attore è presente l'avo. CARACEN  
in sostituzione dell'avo. Natali che chiede termine ad  
essi dell'art. 220 c.p.c. la difesa del convenuto  
chiede preliminarmente il rito della domanda per  
l'improcedibilità della stessa e si riporta interamente  
alle conclusioni della memoria di costituzione.

Il foglio  
devole come ho allegato foglio

Posto che il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regolava già il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del predetto d.lgs. 28/2010. Osserva dunque sulla questione posta della improcedibilità di cui all'art.5, comma 1, del D.L.vo 04.03.2010 n.28, come modificato dalla nuova normativa, quanto segue:

per quanto concerne l'obbligatorio preventivo esperimento del procedimento di mediazione detto tentativo obbligatorio di conciliazione è già stato previsto dal Legislatore all'art.30 L.n 374 del 21.11.1991; la ratio della norma è volta a deflazionare il contenzioso ed a favorire soluzioni alternative rispetto alla pronuncia giudiziale come per rito. Del resto la norma di cui al prefato art.5, comma 1<sup>on</sup> può considerarsi avulsa dal contesto preesistente e va necessariamente applicata all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale la stessa viene inserita e si inserisce. Orbene, nel raffronto e rapportando quanto contemplato dall'art.5, comma 1, nel giudizio davanti al Giudice di Pace la ~~con-~~disciplina rituale contempla il disposto di cui all'art.322 cpc per il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa, inoltre, l'art.320, 1 comma cpc prevede che "nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione" e, laddove la conciliazione riesca redige processo verbale a norma dell'art.185, ultimo comma cpc.

Tra l'altro "nel giudizio innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza (art. 320 c.p.c.) non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa." (Cfr. Cassazione civile sez. II, 11 maggio 2010, n. 11411); ebbene, come evincibile dalla richiamata pronuncia l'istituto della conciliazione è già presente nel procedimento di rito ed è considerato obbligatorio; inoltre, l'art.311 cpc prevede espressamente che "il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione

monocratica in quanto applicabili"; ebbene, tale norma non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al tribunale ma, dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo come richiamato e, per ciò che le norme ivi contemplate regolano, rispetto a quelle sul procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del libro primo di detto libro), per cui si esige un diverso regolamento che risulti da altre espresse disposizioni. Da ciò discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente, in difetto (come nel caso di specie) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Ebbene, così come il <sup>nuove</sup> D.Lgs.n.28/10, la nuova normativa sulla mediazione non appare contenere alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace. Il richiamato articolo 320 cpc contiene disposizioni espresse in ordine all'obbligo del tentativo di conciliazione come sopra evidenziato. Detto art.320 cpc non appare essere stato abrogato e/o modificato dal D.Lgs.n.28/10, sicchè l'applicazione dell'istituto della mediazione per le materie del Giudice di Pace comporterebbe una inutile duplicazione di quanto già assegnato alla competenza di questo giudice e risulterebbe di ostacolo alla celerità del processo ed alla sua ragionevole durata.

E poi, il richiamato art.322 cpc prevede che: "Conciliazione in sede non contenziosa (1).

[I]. L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

[II]. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

[III]. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio."

Ergo, il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede non contenziosa in virtù dell'art.320, 1 comma cpc, che in sede non contenziosa (non prevista dinanzi al Tribunale) ai sensi dell'art.322 cpc e, detti istituti già preesistono al D. Lgs n.28/10. Invero, il D.Lgs n.28/10 (al pari della successiva normativa *in subiecta materia*) non contiene come detto alcun richiamo al GdP né dispone espressamente l'abrogazione degli art.320 e 322 cpc. Ne deriva che nel procedimento dinanzi al GdP vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo I, dall'art.311 all'art.322 cpc.

Appare a questo giudice che una diversa interpretazione si manifesterebbe paradossale e sarebbe in evidente contrasto con il delineato quadro sistemico e finirebbe per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conciliazione delle controversie di competenza del gdp che già svolge *ex lege* la funzione affidata al mediatore, assorbita dalle pregresse evidenziate motivazioni.

Ciò stante, questo Giudicante ritiene inconferente l'eccepita improcedibilità.

Quanto premesso,

**FISSA**

Ex art. 320, 1° comma cpc l'udienza per il preliminare tentativo di conciliazione per il 13.05.2014 h 10,00;

In difetto di conciliazione, come sopra disposto, fissa per la medesima udienza i termini di cui all'art.320, 3° e 4° comma cpc.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Il Giudice di Pace

